

“Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”, emanato con DPREg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017

art. 28 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, sono finanziate le iniziative per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla specifica indicazione negli elenchi del personale allegati alle convenzioni del numero di lavoratori svantaggiati impiegati per l'esecuzione della prestazione dedotta nella convenzione medesima e dell'obbligo per le cooperative sociali di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.